



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

Ordinanza Sindaco n. 48 del 01.03.2021

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica - Misure restrittive contro la diffusione del virus SARS - COV 2.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato fino al 30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021;

VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro della Salute, dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Giunta regionale della Regione Campania, preordinati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020" ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020" per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre;

VISTA l'ordinanza del PGR n°1 del 5 gennaio 2021;

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze;

CONSIDERATO, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva epidemiologica dei contagi e dei dati pervenuti dalla ASI CE1, che ad oggi si registra un trend crescente con interessamento di ogni fascia di età e che inoltre negli ultimi giorni gli organi di informazione e di stampa regionali hanno evidenziato un pericoloso aumento dei contagi nel territorio regionale, anche in riferimento alla diffusione della c.d. variante “inglese” del virus, che presenta un maggiore grado di contagiosità e letalità, tanto da suggerire l'adozione, da parte dei Sindaci e delle Prefetture UTG, di provvedimenti restrittivi volti a scoraggiare comportamenti incauti da parte dei singoli e condotte imprudenti che possano aumentare il rischio di contagio e di ogni provvedimento ritenuto utile per prevenire ed arginare il diffondersi dei contagi;

CONSIDERATO il recente avvio della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico, docente e non docente;

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute pubblica;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

1. Fino al 15 Marzo è fatto divieto di stazionare dal lunedì al venerdì in strade e piazze di ogni genere e slarghi anche di natura non pubblica dalle ore 17:00 alle ore 06:00. Per i giorni di sabato e domenica il divieto vige dalle ore 11,00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 06:00. E' possibile stazionare singolarmente solo se non vi siano altri cittadini a debita distanza. Le attività commerciali dovranno evitare nelle aree pertinentziali stazionamenti di persone oltre il numero di 3 persone nel raggio di 20 mt dalla porta di ingresso dell'attività.
2. Fino al 15 Marzo è fatto divieto di circolazione con monopattini, bici e moto di ogni genere ai minori di 18 anni dalle ore 17:00 alle ore 06:00. La circolazione a piedi è consentita solo se il/i minori sono accompagnati da uno o da entrambi i genitori.
3. L'ingresso al Parco Europa (parco giochi) è consentito solo ai minori accompagnati da un genitore. Il numero massimo di persone all'interno del parco non deve superare le 12 persone, minori inclusi.
4. E' fatto obbligo di isolamento per tutti coloro che effettuano il tampone presso centri ASL o in laboratori privati fino all'esito del tampone, mentre è fortemente raccomandato l'isolamento

volontario di tutto il nucleo familiare della persona che effettua il tampone fino all'esito del tampone stesso.

5. Fino al 15 Marzo è fatto divieto di fare visite ad amici o familiari per chiunque abbia minimi sintomi influenzali o abbia avuto contatti anche indiretti con positivi o familiari di positivi negli ultimi 14 gg a partire dalla data odierna.
6. Fino al 15 Marzo è fatto divieto di organizzare cene e pranzi, in abitazioni private, con il coinvolgimento di amici e parenti estranei al nucleo familiare.
7. Fino al 15 Marzo sono sospesi gli incontri di catechismo nelle Parrocchie.
8. L'osservanza delle disposizioni oggetto delle precedenti ordinanze.

RACCOMANDA

alle persone con età superiore ai 65 anni di non uscire dalla propria abitazione, se non per motivate e improrogabili esigenze.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Arienzo nonché sul rispettivo sito internet;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Caserta;
 - al Questore;
 - ai Carabinieri di Arienzo;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - all'ASL;

Dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Arienzo, li 1° marzo 2021

IL SINDACO

f.to Giuseppe Guida